

ALLEGATO 2

SCHEMA DI ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) 6 MARZO 2025 PER L'UTILIZZO DEL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DELLE FARMACIE A BASSO FATTURATO DI CUI ALL'ART. 23 DELL'ACN.

TRA

La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127, rappresentata dal Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare

E

FEDERFARMA EMILIA-ROMAGNA rappresentata dal Presidente

E

ASSOFARM EMILIA-ROMAGNA rappresentata dal Coordinatore

PREMESSO CHE

In data 6 marzo 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che in particolare:

- all'art. 2 declina i due livelli di negoziazione, nazionale e regionale;
- all'art. 3, definisce la rappresentanza e rappresentatività sindacale;
- all'art. 23 stabilisce:
 - che il contributo di cui all'art. 17, comma 4 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, cessi di essere riversato all'ENPAF e alle farmacie pubbliche a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ACN per essere, diversamente, destinato all'istituzione di un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie sia rurali che urbane con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00
 - l'utilizzo del fondo di solidarietà è disciplinato da apposito Accordo Integrativo Regionale (AIR) secondo criteri di erogazione inversamente proporzionali al predetto fatturato;

Nella Regione Emilia-Romagna lo stanziamento annuo del Fondo Regionale di Solidarietà, uguale per tutti gli anni a venire, ammonta a euro 381.643,61;

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali (art. 3 ACN);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Accordo si applica a tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate, sia rurali che urbane, presenti nel territorio regionale aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, ovvero fino a euro 299.999,00, ai sensi dell'art. 23 dell'ACN, maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Art. 2
Fatturato annuo ai fini IVA

Il fatturato annuo ai fini IVA di cui all'art. 1 è quello desumibile dalla dichiarazione IVA.

Ai fini della determinazione del volume d'affari ai fini IVA si stabilisce che:

- a) per la farmacia che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda, il volume d'affari complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva, sarà calcolato come proiezione a 365 giorni;
- b) per la farmacia che gestisce anche una farmacia succursale o un dispensario farmaceutico, i relativi volumi d'affari ai fini IVA concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo di cui all'art. 1;

Non possono accedere alla concessione del Fondo per l'anno in corso, i soggetti che hanno acquisito la titolarità della farmacia nello stesso anno di presentazione della domanda.

E' possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione che la titolarità della farmacia sia mantenuta sino alla data di adozione del provvedimento di concessione.

Art. 3
Modalità presentazione delle domande

Le farmacie di cui all'art. 1 possono presentare domanda di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà secondo le stesse modalità contenute nella delibera della Giunta Regionale relativa ai criteri per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016.

Il termine per la presentazione della domanda di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà è perentorio ed è il medesimo termine fissato per la presentazione della domanda di concessione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali previsto dalla delibera della Giunta Regionale di cui al capoverso che precede.

Sono considerate inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;
- non complete della copia di un documento di identità o riconoscimento valido del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda disponga di firma digitale certificata);
- presentate da farmacie il cui volume d'affari ai fini IVA sia superiore a euro 299.999,00.

In tutti i casi in cui il Quadro VE della dichiarazione IVA si riferisca anche ad altre attività oltre alla farmacia per la quale si presenta domanda ed in particolare per le società titolari di più farmacie e per le farmacie pubbliche che non abbiano optato per contabilità separate, il titolare/legale rappresentante dovrà allegare alla domanda la documentazione necessaria a dimostrare contabilmente il volume d'affari della farmacia per la quale si richiede il contributo, dichiarato nel modulo di domanda.

In tali casi il volume d'affari dichiarato nella domanda deve corrispondere all'importo annuale contenuto nel registro dei corrispettivi IVA e nel registro delle fatture emesse della singola farmacia per la quale si presenta domanda.

Della non ammissione sarà data comunicazione al titolare tramite l'indirizzo PEC indicato nella domanda.

Art. 4
Modalità di erogazione di quota parte del Fondo Regionale di Solidarietà

Lo stanziamento annuo del Fondo Regionale di Solidarietà viene ripartito tra le farmacie di cui all'art. 1 che hanno presentato domanda e risultano in possesso dei requisiti previsti, in modo inversamente proporzionale al fatturato, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C(A_i) = p(A_i) * 381.643,61$$

con:

A_i	farmacia i-ima
$C(A_i)$	contributo (o quota parte del fondo) spettante alla farmacia A_i
$Fatt(A_i)$	fatturato complessivo ai fini IVA della farmacia A_i
$R(A_i) = 1/Fatt(A_i)$	reciproco del fatturato complessivo ai fini IVA della farmacia A_i
$S = \sum_i R(A_i)$	somma dei reciproci dei fatturati di tutte le farmacie che hanno presentato domanda in possesso dei requisiti
$\rho(A_i) = R(A_i)/S$	coefficiente di ripartizione della farmacia A_i

Per le farmacie che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno antecedente a quello della presentazione della domanda, l'importo del contributo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

Con riferimento all'erogazione del fondo relativo all'anno 2025, possono presentare domanda, con le tempistiche e le modalità relative alle domande di accesso al contributo per l'anno 2026, le farmacie aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000 ai sensi dell'art. 23 dell'ACN, maturato nell'anno 2024.

L'importo da erogare a ciascuna farmacia determinato con le modalità di cui al presente articolo sarà erogato con le modalità procedurali descritte nella delibera della Giunta Regionale relativa ai criteri per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016 e, in ogni modo, entro e non oltre il termine dell'anno di presentazione della domanda.

Art. 5

Natura del contributo e disposizione di cumulo

I contributi sono concessi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

I contributi non sono concessi per specifici costi ammissibili e quindi possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento.

Ai fini della determinazione del contributo e dei limiti di cui all'articolo 3 comma 2 del medesimo regolamento, si tiene conto della definizione di impresa unica di cui all'articolo 2 comma

Art. 6

Controlli

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'erogazione del contributo, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, lo stesso decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'Azienda USL procede al recupero di quanto erogato.

Art. 7

Durata dell'Accordo

La durata del presente Accordo è correlata alla durata dell'ACN del 6.3.2025 e decorre dalla data di sottoscrizione.

Art. 8

Disposizioni finali

Il presente Accordo, qualora il contesto normativo nazionale/regionale di riferimento dovesse cambiare e/o dovessero intervenire nuove esigenze nell'interesse generale, potrà essere modificato e/o integrato.

FIRMATO

Per REGIONE EMILIA ROMAGNA

Per FEDERFARMA Emilia-Romagna

Per ASSOFARM Emilia Romagna